



PARCO
ADDA
SUD

Atti Consortili n.

Delibera n. **9**

VERBALE DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: UTILIZZO PERSONALE DIPENDENTE DA ALTRA AMMINISTRAZIONE PRESSO IL SETTORE FINANZIARIO DEL PARCO ADDA SUD, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA L. N. 311/2004. DETERMINAZIONI

L'anno duemiladiciasette, addì **17** del mese di **FEBBRAIO** alle ore 17,30 nella sala delle riunioni del Parco Adda Sud;

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta, i Rappresentanti del Consiglio di Gestione.

All'appello risultano presenti:

nominativo	Pres.	Ass.
GORI SILVERIO	SI	
BANHOLZER FACCHETTI CESARE	SI	
BERTESAGO PIETRO	SI	
CANEVARI ALESSANDRO		SI
DI GUARDO ANDREA		SI
TOTALE	3	2

Le funzioni di Segretario vengono espletate dalla Dott.ssa **FRANCESCA SARAGO'** che provvede alla redazione del presente verbale.

E' presente il Direttore, Ing. **LUCA BERTONI**.

Constatata la legalità del numero degli intervenuti, il Sig. **SILVERIO GORI**, Presidente del Parco Adda Sud, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

CONSIGLIO DI GESTIONE

II CONSIGLIO DI GESTIONE

Premesso :

- che, l'Amministrazione del Comune di Galgagnano, ha comunicato per le vie brevi che, con decorrenza dal 1 gennaio 2017 non vi sarà la volontà di rinnovare per l'anno 2017 la "Convenzione tra il Parco Regionale dell'Adda Sud ed il Comune di Galgagnano per la gestione coordinata delle funzioni istituzionali connesse al servizio di ragioneria", rendendo, vacante il posto di Istruttore Contabile cat. D, anche se nel contempo si è resa comunque disponibile ad autorizzare il dipendente Riva Vittorio a continuare la collaborazione con il Parco per non creare disservizio allo stesso con un'altra forma di collaborazione;
- che la convenzione sopra richiamata, approvata con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 8 del 12/02/2016 e in particolare l'art. 5 che testualmente recita:
"la presente convenzione, decorrente dalla data di sottoscrizione della stessa, avrà durata fino al 31/12/2016,omissis....., fatti salvi accordi diversi, il termine di scadenza è automaticamente prorogato per il tempo necessario a completare il semestre";
- il Presidente del Parco Adda Sud, con Decreto n. 108 del 30.12.2016 ai sensi dell'art. 5 della convenzione sopra richiamata, per garantire continuità al servizio finanziario dell'Ente, continuava ad avvalersi del servizio finanziario in convenzione, in attesa di addivenire a diversi accordi tra gli Enti;
- che , sempre per il principio di garantire continuità al servizio finanziario, si è ritenuto, nell'esercizio della facoltà concessa dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di avvalersi, per la gestione del servizio Finanziario , dell'attività lavorativa ancora del Rag. Riva Vittorio dipendente di ruolo del comune di Galgagnano, inquadrato nella categoria giuridica D3, profilo economico D4 per la durata di ore 12 settimanali per un periodo di tempo di massimo di mesi due.

Ricordato che :

- il Presidente del Parco Adda Sud in data 13/01/2017 ha inoltrato richiesta al Comune di Galgagnano affinché sia concesso nulla-osta all'utilizzo del dipendente Rag. Riva Vittorio, quale Responsabile Del Settore Ragioneria ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 331/2004 fino al 28 febbraio 2017;
- il Segretario Comunale in data 18.01.2017, prot. N. 300 rilasciava provvedimento con cui autorizzava il dipendente il Rag. Riva Vittorio ad espletare attività lavorativa presso il Parco Adda Sud ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004.
- il Rag. Riva Vittorio, sentito per vie brevi, ha dichiarato di accettare l'incarico per n. 12 ore settimanali, per il periodo strettamente necessario per l'individuazione di una nuova figura di Responsabile del Settore Finanziario e comunque non oltre il 28 febbraio 2017;

Riscontrata la necessità per far fronte alla copertura del posto di Responsabile del Settore finanziario del Parco Adda Sud, resosi vacante a seguito dello scioglimento della convezione indicata in premessa;

Visto l'art. 1, comma 557, della Legge N. 311 del 30 dicembre 2004 (Legge Finanziaria 2005), che prevede, per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, la facoltà di servirsi di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza;

Rilevato che il Consiglio di Stato, con Parere N. 2141 del 25 maggio 2005, ha evidenziato la necessità che gli enti interessati si accordino per definire i tempi e modi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro;

Vista la nota DFP-0023790-23/05/2008-1.2.3.3., parere UPPA N. 34/08, con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha confermato il perdurare dell'applicabilità dell'art. 1, comma 557 L. N. 311 del 30/11/2004, che risulta normativa speciale e pertanto in deroga agli art. 53 e 36 del D. Lgs. N. 165/2001 relativi all'esclusività ed al divieto di cumulo degli impieghi cui soggiace il dipendente della pubblica amministrazione e ai limiti di utilizzo di forme contrattuali di lavoro flessibile;

Visto il parere della Sezione I, N. 03764 del 11.12.2013 del Consiglio di Stato, ai sensi della quale è concessa la possibilità di procedere al conferimento della Responsabilità di un Ufficio o Servizio al dipendente di un'altra Amministrazione, utilizzato ai sensi del precitato comma 557 dell'articolo 1 della L. 311/2004, anche nel caso in cui l'utilizzazione non raggiunga il limite del 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno;

Visti:

- il parere della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Toscana – reso con deliberazione N. 6/2012/PAR in data 31 gennaio 2013, secondo cui (fra l'altro) le assunzioni ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge N. 311 del 30 dicembre 2004 (Legge Finanziaria 2005) non rientrano nei limiti di cui all'art. 9, comma 28, della L. N. 122/2010, di conversione del D.L. N. 78/2010;

· il parere della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte – reso con deliberazione N. 223/2012/SRCPIE/PAR in data 12 giugno 2013, ancora più chiaro ed esplicito, secondo cui *Come già affermato da questa Corte (cfr. questa Sezione par. n. 3 del 29 gennaio 2009; Sezione Lombardia, parere n. 23 del 6 febbraio 2009; Sez. Veneto par. n. 17 del 20 maggio 2008) la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente. Non integra quindi di una forma flessibile di assunzione e d'impiego. Il citato comma 557, infatti, detta una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di cinquemila abitanti per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie (sull'istituto e sulle condizioni per la sua utilizzazione, cfr. questa Sezione par. n. 3 del 29 gennaio 2010). Ne consegue, tra l'altro, che il medesimo non infrange i limiti posti all'assunzione di personale, mentre le spese sostenute pro quota dall'ente per tali prestazioni lavorative vanno computate nella spesa per il personale e, conseguentemente, soggiacciono alle relative limitazioni (cfr. Sez. Veneto par. n. 80 del 21 maggio 2009). In ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico di cui trattasi all'assegnazione temporanea o al distacco di personale, inoltre, si ritiene che non occorra la costituzione di un nuovo contratto, ma che sia sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza. Il lavoratore, quindi, rimane legato al rapporto d'impiego con l'ente originario, ma rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di altro ente pubblico in forza dell'autorizzazione dell'amministrazione di provenienza e nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale. La permanenza del rapporto, che deve essere a tempo pieno, presso l'amministrazione di appartenenza, si è ancora precisato, impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario di lavoro giornaliero e settimanale. Quest'ultimo non potrà superare, nel cumulo delle prestazioni, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario (cfr. Sez. Lombardia n. 3/2009 cit.);*

- il parere della Corte dei Conti siciliana reso con delibera N. 4/2013, di orientamento simile ai precedenti;

Visto altresì quanto espresso dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Veneto nell'adunanza dell'8 maggio 2008 con deliberazione 17/2008, di cui si riportano alcuni stralci, per la chiarezza, la precisione, la completezza e l'eshaustività con cui viene ricostruito e spiegato l'istituto giuridico di cui trattasi:

“La richiesta di parere in esame proviene dal comune di Sanguinetto (VR), e verte principalmente sulla possibilità per i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti di servirsi dell'attività lavorativa del personale di altre amministrazioni alla luce delle novità introdotte dall'art. 3 comma 79 della L. n. 244/2007. In particolare, tre sono i quesiti:

1. se l'art. 1 comma 557 della L. finanziaria 2005 sia ancora vigente o sia stato implicitamente abrogato dall'art. 3 comma 79 della L. n. 244/07;

2. in via subordinata, qualora l'art. 1 comma 557 non sia da ritenersi più vigente, se i comuni inferiori a cinquemila abitanti possano continuare ad utilizzare al di fuori del normale orario di lavoro il personale di altre amministrazioni;

3. qualora sia ammesso l'utilizzo extra orario di personale di altre amministrazioni, in quale tipologia di lavoro sarebbe inquadrabile tale incarico e se sia necessaria la sottoscrizione di un contratto di lavoro.

La questione è stata sottoposta anche al coordinamento delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, che ha fornito risposta con nota prot. n. 2456/9 del 22 aprile 2008.

“...“Passando al merito, bisogna innanzitutto ricordare che l'art. 1 comma 557 della legge finanziaria 2005, introducendo nei comuni di popolazione inferiore a cinquemila abitanti una figura assimilabile al comando, consente a questi ultimi di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza. Si tratta di una norma estremamente controversa, che ha suscitato sin da subito forti problemi di compatibilità con il principio di esclusività del rapporto di lavoro e di onnicomprensività del trattamento economico. Per ovviare a questi problemi, il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Dir. Centrale per le Autonomie, con circolare n. 2 del 21 ottobre 2005 ha considerato questa norma come norma speciale, derogatoria del principio di esclusività del rapporto di lavoro.

“...Con il primo quesito, il comune chiede innanzitutto se l'art. 1 comma 557 della L. finanziaria 2005 sia stato abrogato implicitamente dall'art. 3 comma 79 della L. n. 244/07.

La risposta è negativa....omissis ..(le motivazioni sono quelle già espresse dal Cons di Stato: *lex specialis*); IN SOSTANZA LA NORMA È VIGENTE; rispetto al secondo quesito: È POSSIBILE UTILIZZARE PERSONALE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI; Con il terzo quesito, il comune chiede,

qualora sia ammesso l'utilizzo extra orario di personale di altre amministrazioni, in quale tipologia di lavoro sarebbe inquadrabile tale incarico e se sia necessaria la sottoscrizione di un contratto di lavoro. Poiché l'art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004, come detto, ha introdotto un istituto assimilabile al comando, il rapporto di lavoro non può che essere di tipo subordinato. Esso trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza. Ciò premesso, la possibilità di un utilizzo extra orario del dipendente risulta comunque fortemente contenuta. Infatti, come hanno avuto modo di ricordare sia la citata circolare del Ministero dell'Interno - Dip. per gli Affari Interni e Territoriali – Dir. Centrale per le Autonomie n. 2/05, sia l'annesso parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005, la permanenza del rapporto a tempo pieno presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario di lavoro giornaliero e settimanale. Quest'ultimo non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario. **In merito, poi, alla necessità o meno della stipula di un contratto di lavoro, si ritiene che questa non sia necessaria, in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1 comma 557 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza.** Le modalità operative dell'utilizzo potranno invece essere disciplinate in un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione tra ente utilizzatore ed ente di appartenenza.”

Visto l'art. 4 del D.L.vo N. 66 in data 08.04.2003 "Riforma della disciplina in materia di orario di lavoro;

Dato atto, quindi, che l'incarico a un dipendente di un'altra amministrazione, conferito ai sensi dell'art. 1, comma 557, rientra tra le previsioni normative tuttora vigenti;

Dato atto che la modifica organizzativa in argomento, che si intende necessaria ed opportuna, verrà riportata nella programmazione annuale 2017 e Triennale 2017/2019 del fabbisogno del personale dipendente (ART. 39, COMMA 1, LEGGE 27/12/1997, N. 449) in corso di predisposizione.

Constatata la necessità di conferire un incarico del tipo di quello sopra prospettato per il periodo 01.03.2017- 31.12.2017;

Recepita la disponibilità della dipendente dott.ssa Fiorini Lucia, inquadrata nella categoria D, posizione giuridica D3 ed economica D5, con profilo professionale di Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Mediglia e del Comune di Pantigliate (giusta convenzione stipulata ai sensi dell'art.14 del CCNL del 22.1.2004 approvata con delibera di Giunta Comunale n. 142 del 20.12.2016 alla quale si fa rimando);

Vista l'autorizzazione prescritta dall'articolo 53 del D.L.vo N. 165/2001, rilasciata dal Comune di Mediglia nostro prot. 2371 del 07/02/2017 e allegata al presente atto sotto la lettera "A";

Considerato che, in applicazione del citato comma 557 della L. n. 311/2004, l'utilizzo dell'attività lavorativa del lavoratore può aver luogo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- le prestazioni verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare in media le 48 ore settimanali;
- il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- la fruizione delle ferie annuali dovrà essere effettuata nello stesso periodo in entrambi gli enti;
- la durata del rapporto di lavoro viene prevista sino al 31.12.2017;
- il compenso da corrispondere verrà determinato sulla base di quanto previsto dai Contratti di lavoro per il personale del comparto Regioni Autonomie Locali;

Dato atto che l'attività lavorativa richiesta prevede che le prestazioni lavorative della dipendente saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali;

Dato atto che la somma presunta necessaria per garantire l'assunzione di cui trattasi per n 10 mesi, ammonta a € 7.500,00 oltre l'indennità di posizione;

Ritenuto altresì di sottoscrivere con il Comune di Mediglia apposito accordo, disciplinante la fruizione delle prestazioni lavorative della dipendente di cui trattasi da parte dei due Enti interessati;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Personale, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile poiché il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000 (così come modificato dal D.L. 174/2012 conv. Legge 213/2012);

Visti gli artt. 48 e 50 e 110 del D.Lgs. N. 267/2000;

Visto l'art. 1, comma 557, della legge N.311/2004;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dai Responsabili del Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, resi ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi dei presenti, resi in forma palese;

DELIBERA

- 1 Di avvalersi, per le motivazioni in premessa illustrate, ai sensi degli artt. 1, comma 557, della L. n. 311/2004 e dall'art. 53, comma 7, del D.Lgs. 165/2001, per numero 8 ore settimanali e per il periodo dal 01 marzo 2017 al 31 dicembre 2017, dell'attività lavorativa dott.ssa Fiorini Lucia, inquadrata nella categoria D, posizione giuridica D3 ed economica D5, dipendente del Comune di Mediglia al fine garantire la continuità del servizio finanziario.
- 2 Di dare atto che, in applicazione del citato comma 557 dell'art. 1 della L. n. 311/2004, l'utilizzo dell'attività lavorativa del lavoratore può aver luogo nel rispetto delle prescrizioni riportate nell'accordo allegato alla presente determinazione.
- 3 Di corrispondere a dott.ssa Fiorini il trattamento economico corrispondente alla posizione economica D5 oltre alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato nella misura spettanti ai sensi della normativa vigente;
- 4 Di dare atto che, ai fini del perfezionamento dell'incarico, verrà emesso apposito decreto Presidenziale di formale conferimento alla Dott.ssa Lucia Fiorini della responsabilità del Settore Finanziario con conseguente indicazione del trattamento economico determinato sulla base della pesatura operata dal Nucleo di Valutazione.
- 5 Di dare atto che la spesa conseguente sarà impegnata con proprio atto gestionale dal Responsabile del Servizio Finanziario sugli appositi capitoli del bilancio di previsione 2017 in corso di formazione
- 6 Di demandare al Presidente la sottoscrizione dell'accordo con il Comune di Mediglia;
- 7 Di stabilire che copia del presente atto venga trasmessa al Comune di Mediglia per quanto di competenza;
- 8 Stante l'urgenza di provvedere, ad unanimità di voti, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo N. 267/2000.

IL PRESIDENTE
SILVERIO GORI

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
DOTT.SSA FRANCESCA SARAGO'